


Nello scontrino la detraibilità della spesa per mascherine

VIRUS E RIPRESA

FISCO



Scattata l'esenzione Iva fino al termine del 2020 per i beni anti Covid-19

Sigla, natura o codice «AD» individuano i dispositivi con bonus fiscale al 19%

Marcello Tarabusi
Giovanni Trombetta

Mascherine e altri beni necessari per fronteggiare l'emergenza Covid-19 diventano esenti Iva dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, e dal 1° gennaio 2021 avranno l'Iva al 5 per cento. L'articolo 124 del decreto rilancio

(Dl 34/2020) prevede uno sgravio Iva su una ampia serie di beni impiegati nell'emergenza sanitaria, dalle mascherine ai disinfettanti, dall'abbigliamento protettivo ai ventilatori polmonari, per i quali viene abbassata l'aliquota a regime, dal 22% al 5%, e per il 2020 viene addirittura prevista l'esenzione totale da Iva. La maggior parte di tali beni sono destinati ad uso ospedaliero o in strutture sanitarie, ma alcuni sono commercializzati anche al pubblico, nelle farmacie o in altri esercizi: si tratta per lo più di mascherine, guanti, termometri, disinfettanti, provette sterili. Le mascherine chirurgiche (e solo quelle) per tutto il 2020 costeranno 50 centesimi e non più 61; gli altri prodotti restano a prezzo libero, ma fino a dicembre non saranno gravati di Iva e dal 2021 avranno l'Iva al 5 per cento.

Si prevede espressamente che la cessione dei beni in questione è esente «con diritto alla detrazione dell'imposta». Farmacie e altri negozi che vendono questi beni non solo potranno detrarre l'Iva pagata sui beni già acquistati, ma non dovranno nemmeno applicare il me-

canismo del pro-rata, che forfettizza l'Iva indetraibile a monte in proporzione al fatturato esente. È richiamato infatti solo il primo comma dell'articolo 19 del decreto Iva, che consente la detrazione, ma non il quinto che disciplina il pro-rata.

Tra le mascherine, l'Iva resta al 22% per quelle ad uso della collettività senza marcatura CE, mentre devono ritenersi esenti le mascherine chirurgiche e le FFP2/FFP3, anche se prive di marchio CE ma autorizzate in deroga dall'Iss (le prime) e dall'Inail (le seconde).

L'esenzione non influisce sulla ventilazione dei corrispettivi applicata dalle farmacie che registrano gli incassi senza distinzione di aliquota Iva, e poi versano l'Iva in proporzione all'aliquota media sugli acquisti. Se le vendite esenti entrassero in ventilazione, il farmacista subirebbe un danno economico, perché dalla vendita esente dovrebbe versare l'aliquota media Iva (che in farmacia è circa l'11%) anche senza averla riscossa. La ventilazione si applica però ai corrispettivi "imponibili", per cui le vendite esenti di "beni Covid-19" ne vanno escluse. Il tracciato dei

IL PRESIDENTE CNLCEC

Miani: scadenze di giugno erano da rinviare

«È davvero inaccettabile che in una manovra mai vista prima in termini di risorse stanziare, non si trovi il modo di prorogare, in un momento di tale gravità per il Paese, i versamenti relativi alle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno e di sbloccare la compensazione dei crediti Irpef maturati nel 2019, dando la possibilità di monetizzarli anche prima della presentazione delle dichiarazioni». Ad affermarlo è il presidente del Cnlcec, Massimo Miani, commentando il Dl Rilancio. «L'anno scorso - sottolinea Miani - bastò il ritardo nel rilascio dei nuovi Isa a convincere il nostro legislatore a concedere la proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

corrispettivi telematici inviato alle Entrate purtroppo inserisce tutto in ventilazione, per cui lo storno andrà gestito manualmente dal consulente fiscale nella liquidazione Iva. Queste vendite, derivanti da una disposizione eccezionale e transitoria, non entrano nemmeno nel plafond massimo del 20% dei ricavi non ventilati che, se superato, fa decadere dal regime di ventilazione.

Attenzione al documento fiscale per il cliente, perché alcuni beni esenti sono detraibili, altri no: sono dispositivi medici detraibili, ad esempio, termometri, provette e mascherine chirurgiche da 50 centesimi; non sono invece (ancora) detraibili le mascherine FFP2 e FFP3 che sono Dpi. Per tutti i beni lo scontrino dovrà indicare il titolo di esenzione (ad esempio «esente Iva Dl 34/2020»), ma una descrizione generica «beni Covid-19» impedirebbe la detrazione per i beni ammessi: deve quindi essere indicata, anche con sigle, la natura (dispositivo medico) o in alternativa la codifica AD e bisognerà trasmettere alla precompilata solo i dispositivi detraibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Realizzo controllato anche con possesso di azioni proprie

PARTECIPAZIONI

L'operazione è possibile perché il controllo non era detenuto in precedenza

Alessandro Germani

Il conferimento di partecipazioni detenute da due persone fisiche in una società che ha in portafoglio azioni proprie non integra in capo alla conferitaria una situazione di controllo preesistente e consente quindi l'applicazione del regime del realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177 comma 2 del Tuir. È questo il tenore della risposta n. 135 delle Entrate di ieri.

Due coniugi detengono (il marito al 20% e la moglie all'80%) l'intero capitale della holding di famiglia Beta Srl. Vi è poi un'altra società (Delta Spa) che è detenuta al 5% dal marito, al 20% dalla moglie, al 47% da Beta stessa e per il restante 28% detiene azioni proprie.

L'istante e la moglie vorrebbero procedere ad una riorganizzazione per cui conferiscono a Beta le azioni detenute in Delta (il 5% e il 20%); Beta quindi detterebbe 72% di Delta (il restante 28% sono azioni proprie); marito e moglie continuano a partecipare nella holding di famiglia con le medesime percentuali (rispettivamente 20 e 80).

L'istante intende applicare il realizzo controllato previsto dall'articolo 177 comma 2 del Tuir ma si domanda se, in virtù del fatto che Beta detiene il 47% di Delta e questa ha azioni proprie per il 28%, tale situazione possa configurare in capo alla conferitaria Beta una situazione che è già di

del regime di realizzo controllato.

Nella risposta l'Agenzia ricorda che il regime del conferimento a realizzo controllato, applicabile anche ai privati non imprenditori, prevede che la conferitaria (Beta) acquisisce o integra, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo di diritto della società (Delta) le cui partecipazioni sono conferite. Di conseguenza non si tratta di un regime di neutralità fiscale ma che lega il valore di realizzo delle partecipazioni conferite in base all'aumento di patrimonio netto contabile. Pertanto i riflessi reddituali del conferente dipendono dal comportamento contabile della conferitaria. Venendo al caso di specie, la questione riguarda il fatto che Beta possiede il 47% di Delta che possiede a sua volta il 28% di azioni proprie, dovendosi comprendere se ciò integri già una situazione di controllo. L'Agenzia ricorda la disciplina dell'articolo 2357-ter del Codice civile in base alla quale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo del quorum costitutivo ed escluse da quello deliberativo. Per le altre, come quella di specie, le azioni proprie devono essere conteggiate nel calcolo sia del quorum assembleari costitutivi che di quelli deliberativi (si veda anche Cassazione 23950/18). Di conseguenza, il computo nel quorum deliberativo dei voti sospesi riferibili alle azioni proprie detenute dalla società conferita, comporta che la conferitaria non detenga il controllo nella situazione ante conferimento, ma che lo acquisisca attraverso il conferimento operato dalle persone fisiche, con conseguente applicabilità del regime di realizzo controllato.

Dogane, white list per lo svincolo diretto dei Dpi

PRESIDI SANITARI

Procedura software dedicata per accreditare associazioni di categoria

Marco Mobili

All'agenzia delle Dogane nasce una

svincolo diretto dei dispositivi anti-contagio ormai noti con la sigla Dpi. L'elenco, spiega il direttore dell'Agenzia Marcello Minenna, raccoglie tutte le associazioni che, in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto con le Dogane per la distribuzione gratuita delle mascherine per conto di enti pubblici, Comuni, Regioni e Province, potranno accedere alla procedura semplificata delle merci in

Minenna e Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura - contrariamente a quanto avviene nelle procedure ordinarie, non è necessaria la verifica diretta dei documenti d'identità e degli indirizzi di posta certificata né del rappresentante dell'ente o della Pa nel cui interesse avviene l'operazione di svincolo diretto delle società e dei soggetti aderenti all'associazione a cui le mascherine

ancora Minenna - che si interrompono nel caso in cui il funzionario incaricato delle Dogane ravvisi il fondato sospetto di trovarsi di fronte a un'operazione irregolare».

Le associazioni autorizzate alla procedura dello svincolo diretto, anche attraverso società di servizi o operatori di loro fiducia, potranno ordinare i prodotti con la dicitura «per conto e nell'interesse del Comune,

nel quale indicare, ricorrendo le condizioni previste dalla determinazione direttoriale del 3 aprile scorso, il diritto a beneficiare del regime di esenzione fiscale da Iva e diritti doganali.

Le associazioni di categoria inserite nella white list potranno utilizzare i dati del modulo di svincolo diretto per le scritture contabili. Sulle confezioni dei dispositivi da consegnare per conto di enti pub-